

Ai Ministri della Funzione Pubblica e della Salute

Per sapere

Premesso che:

-con decreto legislativo n. 178/2012 è stata riordinata la Croce Rossa Italiana prevedendo un graduale processo di privatizzazione, la trasformazione in Associazione di diritto privato ai sensi della legge 383/2000 e prevedendo all'art. 16 il graduale processo di mobilità del personale in sovrannumero;

-con decreto legge n. 192/2014 è stata introdotta una modifica alla legge 190/2014 per estendere le disposizioni sulla mobilità del personale delle ex-province anche al personale CRI, allo scopo di rendere più agevole il processo di riordino dell'_Ente;

-il 14 settembre scorso, il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione ha emanato un decreto che individua i criteri per la mobilità del personale delle ex-province nonché dei dipendenti della CRI, ma all'art. 6, comma 2 si prevede che i dipendenti CRI possano indicare come "preferenza di assegnazione" soltanto i posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 190/2014 ed all'art. 10, comma 3 si prevede che ai dipendenti CRI trasferiti, si applichi il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, diversamente da quanto previsto per i dipendenti ex-province ai quali vengono garantiti anche il compenso di produttività e la retribuzione di risultato;

-le predette norme del decreto 14/9/2015 comportano una penalizzazione economica per i dipendenti CRI ed una limitata possibilità di trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche, penalizzando i dipendenti CRI sul versante della valorizzazione della loro professionalità, in quanto la mobilità sarebbe consentita solo verso le Amministrazioni Centrali e non verso le Regioni ed il Servizio Sanitario Nazionale, di fatto prevedendo un ricollocamento solo in posti di carattere amministrativo;

-ritenendo tali norme penalizzanti i dipendenti CRI, senza motivazione alcuna e ritenendo quindi necessario integrare il decreto citato con norme che dispongano uguali opportunità sia per i dipendenti ex-province, che per i dipendenti CRI;

se il Governo non ritenga:

-opportuno correggere l'art. 6, c. 2 del decreto 14/9/2015 sui criteri per la mobilità del personale ex-province e dipendenti CRI, prevedendo che siano valorizzate le professionalità maturate in CRI ampliando l'ambito delle Amministrazioni Pubbliche verso le quali si possa esercitare la mobilità del personale, anche a Regioni ed Aziende Sanitarie Locali;

-opportuno correggere l'art. 10, c. 3 del decreto 14/9/2015 al fine di equiparare il trattamento economico dei dipendenti trasferiti, indipendentemente se provenienti dalle ex-province o dalla CRI